

**DECRETO RISTORI: CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE CATEGORIE COLPITE DAI NUOVI DPCM E ALTRI INTERVENTI**

È stato approvato nella notte del 27 ottobre il cosiddetto Decreto Ristori, che introduce una serie di misure urgenti e di aiuti a beneficio delle categorie, degli operatori economici e dei lavoratori interessati, direttamente o indirettamente, dalle restrizioni disposte a tutela della salute dai DPCM di ottobre. Le imprese dei settori oggetto delle nuove restrizioni, senza limiti di fatturato, riceveranno contributi a fondo perduto con la stessa procedura già utilizzata dall'Agenzia Entrate con riferimento ai contributi previsti dal Decreto Rilancio.

Il Decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28 ottobre 2020.

In sintesi, le misure.

E' previsto un **contributo a fondo perduto** a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO individuati in allegato nel decreto (vedi elenco in calce), riconducibili ai settori economici che sono oggetto delle limitazioni previste dal DPCM 18 ottobre 2020 e dal DPCM 24 ottobre 2020 (**tra cui bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti, piscine, palestre, teatri, cinema**). Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 25 ottobre 2020 e quelli che hanno cessato la partita Iva alla data del 25 ottobre 2020. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (a tal fine rileva la data di effettuazione delle operazioni). Il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019.

| SOGGETTI   | DETERMINAZIONE dell'AMMONTARE  | ACCREDITAMENTO  |
|--|--|---|
| Che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 del Decreto Rilancio       | Come <b>quota del contributo</b> <sup>1</sup> già erogato ai sensi dell'art. 25 del Decreto Rilancio   | Il contributo è corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il contributo precedente.<br>Per chi aveva già presentato domanda, l'erogazione dovrebbe essere effettuata entro il 25 novembre. |
| Che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 del Decreto Rilancio | Come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dall'art. 25, commi 4, 5 e 6, del Decreto Rilancio | Il contributo è riconosciuto previa presentazione di un'apposita istanza, da presentarsi in via telematica utilizzando l'apposito modello.  |

<sup>1</sup>Le quote sono differenziate per settore economico e sono riportate nell'allegato al presente decreto. Rispetto alla precedente misura agevolativa, è stato infatti previsto un rafforzamento, distinto in base ai diversi settori economici. L'importo del beneficio varia **dal 100% al 400% di quanto previsto in precedenza**, in funzione del settore di attività dell'esercizio.

L'importo del contributo non può comunque essere superiore a 150.000,00 euro.

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019 e che hanno beneficiato del contributo di cui all'art. 25 del D.L. n. 34/2020, l'ammontare del contributo è determinato applicando determinate percentuali (riportate nell'allegato 1 al decreto) agli importi minimi di:

- 1.000,00 euro per le persone fisiche;
- 2.000,00 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Possono usufruire del nuovo contributo anche le imprese operanti nei settori ricreativo e dell'intrattenimento, nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie.

Vengono altresì stanziati ulteriori risorse a beneficio del fondo destinato – ai sensi degli articoli 182 del D.L. n. 34/2020 e 77 del D.L. n. 104/2020 – ad **agenzie di viaggio e tour operator**.

Sono stanziati ulteriori risorse anche per il **fondo destinato al sostegno delle librerie**, dell'intera filiera dell'editoria, compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura non statali.

Viene istituito un apposito **Fondo a sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche** le cui risorse verranno assegnate al Dipartimento per lo sport.

Per le imprese dei settori la cui attività è stata sospesa per effetto dell'ultimo DPCM indicati nella tabella ATECO allegata al decreto, viene esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il **credito d'imposta per i canoni di locazione e di affitto d'azienda** di cui all'art. 28 del D.L. n. 34/2020. Il relativo credito è cedibile al proprietario dell'immobile locato.

Per il 2020 non è dovuta la **seconda rata dell'Imu relativa agli immobili e alle relative pertinenze in cui si esercitano le attività oggetto di sospensione ai sensi del DPCM 24 ottobre 2020**, indicate nella tabella in allegato al decreto, sempreché i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

È prevista una **indennità di 1.000 euro per tutti i lavoratori autonomi e intermittenti dello spettacolo, del turismo, degli stabilimenti termali**.

È prevista un'ulteriore **indennità a tutti i lavoratori del settore sportivo** che avevano già ricevuto le indennità previste dai precedenti Decreti; l'importo è aumentato da 600 a 800 euro.

È **prorogato al 10 dicembre 2020 il termine di presentazione del modello 770/2020**.

È esteso al periodo d'imposta 2021 il "bonus vacanze".

#### Elenco codici ATECO con "percentuale di ristoro"

##### **Trasporti, taxi, NCC**

493210 – Trasporto con taxi 100,00%

493220 – NCC, trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente 100,00%

493901 – Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano 200,00%

##### **Alberghi, agriturismi e strutture ricettive**

551000 – Alberghi 150,00%

552010 – Villaggi turistici 150,00%

552020 – Ostelli della gioventù 150,00%

552030 – Rifugi di montagna 150,00%

552040 – Colonie marine e montane 150,00%

552051 – Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence 150,00%

552052 – Attività di alloggio connesse alle aziende agricole (agriturismo) 150,00%

553000 – Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 150,00%

559020 – Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero 150,00%

##### **Decreto ristoro: ristoranti, bar, pasticcerie, gelaterie, catering**

561011 – Ristorazione con somministrazione 200,00%

561012 – Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 200,00%

561030 – Gelaterie e pasticcerie 150,00%

561041 – Gelaterie e pasticcerie ambulanti 150,00%

561042 – Ristorazione ambulante 200,00%

561050 – Ristorazione su treni e navi 200,00%

562100 – Catering per eventi, banqueting 200,00%

563000 – Bar e altri esercizi simili senza cucina 150,00%

#### **Cinema, teatro, spettacoli: codici Ateco (allegato 1)**

591300 – Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 200,00%

591400 – Attività di proiezione cinematografica 200,00%

749094 – Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport 200,00%

773994 – Noleggio di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi 200,00%

799011 – Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento 200,00%

900101 – Attività nel campo della recitazione 200,00%

900109 – Altre rappresentazioni artistiche 200,00%

900201 – Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli 200,00%

900209 – Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 200,00%

900309 – Altre creazioni artistiche e letterarie 200,00%

900400 – Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche 200,00%

#### **Decreto ristoro: aiuti per viaggi, turismo, guide turistiche**

799019 – Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca 200,00%

99020 – Attività delle guide e degli accompagnatori turistici 200,00%

823000 – Organizzazione di convegni e fiere 200,00%

855209 – Altra formazione culturale 200,00%

#### **I codici ateco per palestre, terme, centri benessere e sportivi**

931110 – Gestione di stadi 200,00%

931120 – Gestione di piscine 200,00%

931130 – Gestione di impianti sportivi polivalenti 200,00%

931190 – Gestione di altri impianti sportivi nca 200,00%

931200 – Attività di club sportivi 200,0

931300 – Gestione di palestre 200,00%

931910 – Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi 200,00%

931999 – Altre attività sportive nca 200,00%

960410 – Servizi di centri per il benessere fisico esclusi gli stabilimenti termali 200,00%

960420 – Stabilimenti termali 200,00%

#### **Discoteche, centri scommesse, intrattenimento**

920009 – Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo) 200,00%

932100 -Parchi di divertimento e parchi tematici 200,00%

932910 – Discoteche, sale da ballo night-club e simili 400,00%

932930 – Sale giochi e biliardi 200,00%

932990-Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca 200,00%

949920 – Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby 200,00%

949990 – Attività di altre organizzazioni associative nca 200,00%

960905 – Organizzazione di feste e cerimonie 200,00%

#### **FAQ DELL'AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE SULLA SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI**

L'Agenzia Entrate Riscossione ha aggiornato sul proprio sito internet le FAQ con le novità introdotte dal DL 129/2020 che ha differito al 31 dicembre 2020 il termine di sospensione per la notifica e il pagamento delle cartelle, precedentemente fissato al 15 ottobre 2020 dal "Decreto Agosto", lasciando invariata la sola scadenza riferita al pagamento delle rate 2020 della Definizione Agevolata.

Di seguito le indicazioni fornite:

- **Sospensione pagamenti di cartelle e avvisi**, è stata disposta la sospensione **fino al 31 dicembre 2020** del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione dall'8 marzo. **I pagamenti** dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, **entro il 31 gennaio 2021**.
- **Sospensione notifiche e pignoramenti**, è stata estesa fino al 31 dicembre 2020 anche la sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19 maggio 2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati. Fino al 31 dicembre 2020, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità e il soggetto terzo pignorato (ad esempio il datore di lavoro) deve renderle fruibili al debitore (ciò

anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell'esecuzione). Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 1° gennaio 2021, riprenderanno a operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all'Agente della riscossione fino alla copertura del debito).

- **Rateizzazioni decadenza a 10 rate**, per i piani di dilazione già in essere alla data dell'8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, la decadenza del debitore dalle rateizzazioni accordate viene determinata nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste. Per i contribuenti decaduti dai benefici della Definizione agevolata ("Rottamazione-ter", "Saldo e stralcio" e "Definizione agevolata delle risorse UE"), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, rimane in vigore la possibilità di chiedere la dilazione del pagamento per le somme ancora dovute.
- **Sospensione verifiche crediti PA**, rimarranno sospese fino al 31 dicembre 2020 anche le verifiche di inadempienza delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro (art. 48 bis DPR 602/73). Tutte le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima dell'inizio del periodo di sospensione, restano prive di qualunque effetto se l'Agente della riscossione non ha notificato l'atto di pignoramento e le Amministrazioni pubbliche possono quindi procedere con il pagamento in favore del beneficiario.
- **Rottamazione e "saldo e stralcio"**, resta confermato il termine ultimo del 10 dicembre 2020 entro il quale i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nell'anno 2019, possono effettuare i pagamenti delle rate in scadenza nel 2020 senza perdere i benefici delle misure agevolative

#### **PUBBLICATO IL DECRETO CON LE CAUSE DEL RIFIUTO DELLA FATTURAPA**

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n.262 del 22 ottobre 2020) il [Decreto 132/2020](#) del MEF "Regolamento recante individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche".

Il Regolamento entra in vigore il 6 novembre 2020 e modifica il DM n.55 del 3 aprile 2013 che regola l'emissione, la trasmissione e il ricevimento delle fatture elettroniche per le pubbliche amministrazioni; in particolare prevede che l'eventuale rifiuto di fatture ricevute dalle stesse pubbliche amministrazioni tramite il Sistema di Interscambio (SDI) debba essere motivato e comunicato.

Le cause del rifiuto individuate sono le seguenti:

- fattura riferita ad una operazione che non è stata posta in essere in favore della PA destinataria della trasmissione del documento;
- omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare in fattura;
- omessa o errata indicazione del codice di repertorio per i dispositivi medici e per i farmaci;
- omessa o errata indicazione del codice di Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura per i farmaci;
- omessa o errata indicazione del numero e data della Determinazione Dirigenziale d'impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.

#### **LE NOVITÀ SUI FRINGE BENEFIT PER I VEICOLI CONCESSI IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI**

La legge di Bilancio 2020 (art. 1, commi 632 e 633, Legge n. 160/2019) ha modificato l'art. 51, comma 4, lettera a), TUIR, modificando il criterio di determinazione forfettaria del *fringe benefit* per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti.

In particolare, per autoveicoli, motocicli e ciclomotori di **nuova immatricolazione** concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati **dal 1° luglio 2020**, le percentuali di fringe benefit variano a seconda dei livelli di emissione di anidride carbonica, come qui riepilogato:

| <b>Veicoli</b>  | <b>Percentuali forfettarie</b>                |
|---|---|
| veicoli con emissione di CO2 non superiori a 60g/Km                 | 25%   |
| veicoli con emissione di CO2 superiori a 60g/km ma non a 160g/km    | 30%   |
| veicoli con emissione di CO2 superiori a 160 g/Km ma non a 190 g/Km | 40% per il 2020<br>(50% a decorrere dal 2021) |
| veicoli con emissione di CO2 superiore a 190 g/Km                   | 50% per il 2020<br>(60% a decorrere dal 2021) |

Il fringe benefit sarà quindi determinato in misura pari alle percentuali sopra riportate, basate sulle emissioni di CO2 del veicolo, corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri annui calcolato sulla base dei costi chilometrici di esercizio desumibile dalle [tabelle ACI \(Automobile Club Italia\)](#).

Con la [risoluzione n. 46/E del 14 agosto 2020](#) l’Agenzia Entrate:

- con riferimento alla locuzione “di nuova immatricolazione” ha chiarito che va “[...] ricondotta agli autoveicoli, motocicli e ciclomotori **immatricolati dal 1° luglio 2020**, a nulla rilevando la data di entrata in vigore della legge di bilancio 2020 (1° gennaio 2020)”. Su questo punto, quindi, l’Agenzia non lascia particolari dubbi, posto che il requisito temporale relativo all’immatricolazione è da riferirsi alla data della stessa.
- per quanto riguarda il momento rilevante per individuare i **contratti stipulati a “decorrere dal 1° luglio 2020”**, ritiene di considerare **il momento della sottoscrizione dell’atto di assegnazione** da parte del datore di lavoro e del dipendente per l’assegnazione del benefit. Tale conclusione è dettata dal fatto che il **contratto di benefit** non è un atto unilaterale del datore di lavoro, ma è necessaria anche **l’accettazione da parte del lavoratore** stesso.

Di conseguenza, per i contratti tra datore di lavoro e lavoratore dipendente stipulati **fino al 30 giugno 2020** continuerà sempre ad applicarsi la vecchia normativa: fringe benefit pari al 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri annui desumibili dalle tabelle ACI.

#### **IVA AGEVOLATA SULLE CESSIONI DI MASCHERINE E DISPOSITIVI MEDICI: PRIME RISPOSTE DELL’AGENZIA ENTRATE AI QUESITI DEGLI OPERATORI**

Il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (DI Rilancio) ha introdotto con l’articolo 124 una **disciplina IVA agevolata per l’acquisto dei beni considerati necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19**.

In particolare, il predetto articolo prevede che **entro il 31 dicembre 2020 siano esenti da IVA** (con diritto alla detrazione dell’imposta) le cessioni di: ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; **mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3**; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; **detergenti disinfettanti per mani**; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.

**Gli stessi beni, dal 1° gennaio 2021 saranno imponibili IVA con aliquota al 5%.**

Nella [circolare n. 26/E](#) del 15 ottobre 2020 l’Agenzia ha fornito i primi chiarimenti interpretativi sull’applicazione del suddetto regime agevolato IVA:

- **Iva agevolata, disco verde ai termoscanner** – Il Ministero della salute ha fornito all’Agenzia delle indicazioni specifiche in merito ai prodotti elencati dall’articolo 124. In particolare, la circolare delle Entrate, con riferimento ai termometri, ha precisato che rientrano in questa definizione *“tutti i termometri per la misurazione della temperatura corporea”*. Pertanto anche i *termoscanner* rientrano nell’ambito oggettivo di applicazione del regime Iva agevolato.
- **Ok alle “piantane” contenenti dispenser per disinfettanti** – La circolare chiarisce che anche le piantane per dispenser rientrano nell’agevolazione al pari dei «dispenser a muro per disinfettanti», essendo agevolabili i distributori di disinfettanti fissati al terreno o a muro.
- **Iva agevolata anche per i kit o gli strumenti per eseguire i test sierologici** – Non solo i saturimetri ma anche gli strumenti diagnostici per eseguire i test sierologici rientrano nell’agevolazione, a condizione che siano classificabili nei codici doganali richiamati dalla circolare 12/D del maggio 2020 dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli.
- **Esenzione Iva, anche per le mascherine riutilizzabili** – Oltre alle mascherine chirurgiche e a quelle Ffp2 e Ffp3 rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 124 anche le cessioni di mascherine riutilizzabili, vendute unitamente al relativo filtro. La circolare, infine, chiarisce che rientrano nell’esenzione anche le cessioni dei singoli filtri, essendo l’elemento principale della mascherina.
- Le operazioni andranno riportate nella Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva. Il cedente indica l’ammontare delle cessioni nel rigo VP2, il cessionario l’ammontare degli acquisti nel rigo VP3.



## ECO E SUPERBONUS ANCHE PER EDIFICI RISCALDATI CON STUFE E CAMINETTI

Si può fruire dell'ecobonus e del superbonus anche per interventi di riqualificazione energetica di edifici che non siano dotati di un moderno impianto di riscaldamento ma che, ad esempio, siano riscaldati con caminetti, stufe o apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante, purché fissi, e senza più il limite sulla potenza minima inferiore.

Il chiarimento arriva in una delle [FAQ](#) recentemente pubblicate dall'ENEA e condivise dal MISE e dall'Agenzia Entrate che, partendo dalla premessa che per la fruizione dell'ecobonus l'immobile oggetto dell'intervento debba essere già dotato di impianto di climatizzazione invernale, ricorda che l'art. 2, comma 1, lettera l-tercies del D.lgs. 192/05, modificato dal D.lgs. 48/2020, definisce "**impianto termico**" un "*impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate*".

Dunque, dalla nuova definizione normativa di impianto termico, chiarisce l'ENEA, si desume che, ai fini della verifica della condizione richiesta per l'ecobonus e il Superbonus l'impianto di climatizzazione invernale **debba essere fisso e possa essere alimentato con qualsiasi vettore energetico, senza limiti sulla potenza minima inferiore**.

Inoltre, l'impianto deve essere **funzionante o riattivabile** con un intervento di manutenzione, anche straordinaria.

## LA CHECK LIST SULLA PREPARAZIONE ALLA BREXIT PER LE IMPRESE CHE OPERANO CON IL REGNO UNITO

La scelta del Regno Unito di cessare di partecipare al mercato unico e all'unione doganale dell'Unione europea (UE) e di mettere fine alla libera circolazione delle persone, delle merci e dei servizi con l'UE dal 31 dicembre 2020, comporterà notevoli cambiamenti nelle relazioni tra l'UE e il Regno Unito per le imprese di entrambe le parti.

Tali cambiamenti sono inevitabili, indipendentemente dall'esito dei negoziati in corso tra l'UE e il Regno Unito, e rischiano di aggravare la pressione che le imprese già subiscono a causa della pandemia di COVID-19. La Commissione Europea ha pubblicato una **check list** per aiutare le imprese dell'UE che operano nel Regno Unito e/o le imprese del Regno Unito che operano nell'UE a verificare attentamente il proprio stato di preparazione per il 1° gennaio 2021. La check list fornisce una panoramica dei principali settori che saranno in ogni caso interessati dai cambiamenti dal 1° gennaio 2021, a prescindere dal fatto che sia raggiunto un accordo su un futuro partenariato economico e per la sicurezza. Naturalmente non può considerarsi esaustiva, ma affronta le problematiche più comuni. Ulteriori orientamenti sono reperibili nella comunicazione della Commissione «Prepararsi alla svolta» e negli «Avvisi sui preparativi» ai portatori di interessi dei singoli settori, pubblicati dai servizi della Commissione e disponibili all'indirizzo:

[https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period\\_it#readiness-notice](https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_it#readiness-notice)

La Commissione Europea raccomanda a tutte le imprese di prepararsi a questi cambiamenti profondi e di vasta portata, adottando tutte le decisioni necessarie e completando tutte le procedure amministrative richieste entro il 31 dicembre 2020.

Qui [Check list Brexit](#) .

## PRONTI GLI ELENCHI SPLIT PAYMENT PER IL 2021

Il Dipartimento delle Finanze del MEF ha pubblicato gli [elenchi per l'anno 2021](#) dei soggetti tenuti all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti, il cosiddetto "split payment".

I soggetti interessati, fatta eccezione per le società quotate nell'indice FTSE MIB, potranno segnalare eventuali mancate o errate inclusioni, fornendo idonea documentazione a supporto ed esclusivamente mediante il modulo di richiesta.

Sul [sito del Dipartimento delle Finanze](#) sono disponibili gli **elenchi, aggiornati al 20 ottobre 2020**, dei soggetti tenuti all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti - **split payment** per l'anno 2021.

Si tratta degli elenchi di:

- società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (art. 2359, comma 1, n. 2, c.c.);
- enti o società controllate dalle Amministrazioni Centrali;
- enti o società controllate dalle Amministrazioni Locali;
- enti o società controllate dagli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza;
- enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle Amministrazioni Pubbliche;
- società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Non sono incluse le Amministrazioni pubbliche, comunque tenute all'applicazione dello split payment per le quali è possibile fare riferimento all'**elenco IPA** pubblicato sul sito dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni.

È possibile effettuare la ricerca delle **fondazioni**, degli **enti** o delle **società** presenti negli elenchi tramite codice fiscale. I soggetti interessati, fatta eccezione per le società quotate nell'indice FTSE MIB, potranno segnalare eventuali **mancate o errate inclusioni**, in conformità con quanto disposto dalla normativa sopra richiamata, fornendo idonea documentazione a supporto ed esclusivamente mediante il modulo di richiesta.

#### **BANDO PER LA DIGITAL TRANSFORMATION**

È stato pubblicato sul [sito del MISE](#) il decreto che definisce i termini per accedere al bando "Digital Transformation" delle PMI, misura che ha l'obiettivo di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese, attraverso l'applicazione di tecnologie avanzate previste nell'ambito di Impresa 4.0 e di quelle relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera. A disposizione dell'intervento ci sono 100 milioni di euro.

Il bando definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazioni, i punteggi, le condizioni e le soglie minime di ammissibilità delle stesse domande, nonché criteri per la determinazione e la rendicontazione delle attività e dei costi ammissibili, gli oneri informativi a carico dei soggetti proponenti e gli ulteriori elementi utili a definire la corretta attuazione dell'intervento agevolativo.

**Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI** che, alla data di presentazione della domanda, risultino:

- iscritte come attive nel Registro delle imprese;
- operano in via prevalente o primaria nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere e/o nel settore turistico e/o nel settore del commercio;
- hanno conseguito, nell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato e depositato, un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a euro 100.000,00;
- dispongono di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese;
- non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.

**I progetti ammissibili alle agevolazioni** devono essere diretti alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi dei soggetti proponenti mediante l'implementazione di:

- tecnologie abilitanti individuate dal Piano nazionale impresa 4.0. e/o;
- tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera.

#### **BONUS MOBILITÀ: ATTIVA LA PIATTAFORMA DEDICATA AGLI ESERCENTI**

È attiva la [piattaforma dedicata agli esercenti](#) per partecipare al **Bonus mobilità**, il programma che prevede l'erogazione di un **contributo fino al 60%** della spesa sostenuta in misura non superiore a euro 500 per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica (ad es. monopattini, hoverboard e segway) e per l'utilizzo di servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autoveicoli.

Nel primo giorno di attivazione della piattaforma online si sono registrati **circa 500 esercenti**. *"È un'ottima risposta"*, ha commentato il Ministro dell'Ambiente Sergio Costa. *"Significa che si sente la necessità di mobilità sostenibile, soprattutto in questo periodo delicato dal punto di vista sanitario. Usare la bicicletta o un veicolo elettrico o ancora i servizi di mobilità condivisa comportano meno inquinamento nelle nostre città e una maggiore tutela della nostra salute, versante sul quale stiamo insistendo come ministero dell'Ambiente, come dimostrano anche il recente stanziamento per gli spostamenti casa-scuola – 20 milioni di euro – e il decreto sulla riforestazione urbana"*.

#### **ACQUISTO STAZIONI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI: L'IVA È RIMBORSABILE**

Con la [Risposta n. 497](#) del 22 ottobre 2020 l'Agenzia Entrate ha chiarito che le stazioni di ricarica per veicoli elettrici, denominate "Electric Vehicle Charger" (EVC), rappresentano dei beni non integrati irreversibilmente al suolo (non di proprietà dell'istante) e, dunque, costituiscono per la Società **beni strumentali ammortizzabili** ai sensi dell'articolo 102 del TUIR.

Di conseguenza, l'IVA assolta per il loro acquisto, comprese le spese accessorie, necessarie per il loro funzionamento, è **rimborsabile** sulla base di quanto previsto dall'articolo 30, secondo comma, lettera c), del Decreto IVA e, conseguentemente, del successivo articolo 38-bis, secondo comma, al ricorrere delle condizioni ivi previste.

#### **NUOVO DPCM: RESTRIZIONI SEMPRE MAGGIORI**

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 265 di domenica 25 ottobre 2020 il D.P.C.M. 24 ottobre 2020 recante le nuove restrizioni introdotte dal Governo per tentare di porre un argine al dilagare dei contagi in questa seconda ondata di Covid-19.

Il nuovo D.P.C.M., che sostituisce quello del 18 ottobre, impone la sospensione di tutta una serie di attività che, in precedenza, erano autorizzate, seppure limitatamente al rispetto dei Protocolli e/o con limitazioni di orario.

A partire da lunedì 26 ottobre 2020, e sino al 24 novembre 2020, sono **sospese** le attività di:

- **Parchi tematici e di divertimento**; restano invece attive le attività ludico ricreative (ad es. baby parking e ludoteche), ma tali attività sono consentite solo se condotte con l'ausilio di operatori cui affidare i bambini e ragazzi che fruiscono dei servizi, con obbligo di rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia;
  - **Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò**;
  - **Teatri, sale da concerto e cinema**, anche all'aperto;
  - Confermato il divieto già in vigore di attività per **sale da ballo, discoteche e locali assimilati**, all'aperto o al chiuso;
  - **Fiere di qualsiasi genere** (nel precedente decreto le fiere nazionali ed internazionali erano ancora consentite);
  - Confermato il divieto già in vigore per sagre ed eventi simili (art. 1, punto 9, lettera n);
  - Vietati **convegni e congressi** e simili. Consentito esclusivamente lo svolgimento "a distanza", es. tramite webinar.
- Ancora più limitate le **attività di somministrazione alimenti e bevande, che vedono ulteriormente contrarsi l'orario di apertura**. In particolare:
- le attività dei **servizi di ristorazione** (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie e simili) sono **consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00**. Tali attività, tuttavia, restano aperte senza limitazioni di orario se ubicate nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, fermo restando il rispetto della distanza minima di sicurezza;
  - **l'attività di asporto è consentita fino alle ore 24.00**, ma per l'intera giornata vige il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
  - **dopo le ore 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico**;
  - **la consegna a domicilio è sempre consentita** nel rispetto delle norme igienico-sanitarie previste per il confezionamento ed il trasporto stesso.

Viene meno la differenziazione di orario precedentemente prevista per le attività *con* e *senza* servizio al tavolo. **Tutti gli esercizi di ristorazione devono chiudere al pubblico alle ore 18.00** (festivi compresi).

Si riduce anche il numero di commensali che possono essere presenti al medesimo tavolo: dai 6 previsti dal precedente decreto, si scende a **quattro** (o più, ma solo se si tratta di familiari conviventi).

La ristorazione resta comunque consentita senza limiti di orario **nelle strutture ricettive** (alberghi e simili), ma solo limitatamente ai **clienti alloggiati**.

Restano autorizzate le attività di mensa e catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Fermo restando il divieto di consumo di alimenti e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico oltre le ore 18.00, disposizione evidentemente tesa a mettere uno stop definitivo alla "movida", resta comunque ancora in vigore la facoltà di disporre la **chiusura al pubblico** di strade o piazze, ubicate nei centri urbani, nelle quali si possono creare situazioni di assembramento. Tale chiusura può essere disposta a partire dalle ore 21.00, con possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti ed alle private abitazioni.

Per quanto riguarda il **commercio al dettaglio** ed i **servizi alla persona**, restano in vigore le norme precedenti, ovvero tali attività sono **autorizzate** nel rispetto tassativo dei Protocolli di sicurezza.

Viene però introdotto un nuovo obbligo: ogni locale aperto al pubblico, compresi gli esercizi commerciali, deve **esporre un cartello all'ingresso del locale che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale stesso**. Tale numero deve essere calcolato sulla base delle linee guida in vigore.

L'esercizio di attività sportiva subisce una dura limitazione.

Sono **sospese**:

- **Palestre**;
- **Piscine**;
- **Centri natatori**;
- **Comprensori sciistici**, che potranno essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale. Gli impianti possono essere aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee, rivolte ad evitare assembramenti.

È permesso svolgere attività sportiva o motoria all'aria aperta, in forma privata, anche in parchi o aree attrezzate, ma sempre nel rispetto di una distanza minima di due metri.

Restano **autorizzati** all'esercizio dell'attività i **centri di riabilitazione**.

Sono inoltre **sospese** le attività dei:

- **Centri benessere**;
- **Centri termali** (tranne quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza).

Sono sospese anche le attività dei **centri culturali, centri sociali e centri ricreativi**.



Per quanto riguarda l'impatto delle nuove disposizioni sulle attività economiche, occorre fare riferimento non solo alle attività direttamente interessate da sospensione o limitazione di orario, ma anche a quelle indirettamente "colpite" da ulteriori restrizioni introdotte con il D.P.C.M. qui in esame.

A tal proposito si pone in evidenza la **modifica** che ha interessato le disposizioni relative alle feste; come si ricorderà, con il precedente decreto erano state vietate tutte le feste, salvo quelle connesse a cerimonie religiose o civili, consentite comunque con un numero massimo di 30 partecipanti.

Il nuovo decreto, invece, **vieta ogni tipo di festa**, anche quelle connesse a cerimonie religiose o civili, con ciò andando indirettamente ad assestare un duro colpo a tutto l'indotto riconducibile all'organizzazione di eventi, che già deve confrontarsi con il divieto di congressi, sagre e fiere.

**NUOVE MISURE ANTI COVID-19**

**Proroga 770**

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 2020 n. 269 del DL 28 ottobre 2020 n. 137 (c.d. DL "Ristori"), è entrata in vigore la **proroga del termine di presentazione dei modelli 770/2020**, relativi all'anno d'imposta 2019, che sarebbe scaduto lunedì 2 novembre (in quanto il termine ordinario del 31 ottobre cade di sabato).

Rispetto a quanto indicato nelle bozze del DL "Ristori", l'art. 10 del DL 137/2020 dispone la **proroga fino al 10 dicembre 2020** invece che al 30 novembre. Il differimento del termine di presentazione dei modelli 770/2020 è stato disposto per venire incontro alle esigenze rappresentate dalle categorie professionali, tenuto conto anche dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Inoltre, con la nuova scadenza del 10 dicembre si evita la sovrapposizione con il termine del 30 novembre per la presentazione dei modelli REDDITI e IRAP e il versamento degli acconti. La proroga per la presentazione dei modelli 770/2020 ha anche l'effetto di differire al 10 dicembre il termine per provvedere, qualora non ancora effettuato, all'invio telematico delle "Certificazioni Uniche 2020", relative al 2019, non rilevanti per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate. La proroga comporta anche un differimento dei termini per avvalersi del ravvedimento operoso, in quanto collegati al termine di presentazione del modello 770/2020.

In particolare, qualora non venga rispettata la nuova scadenza del 10 dicembre 2020 per la presentazione dei modelli 770/2020, la violazione di omessa dichiarazione potrà essere regolarizzata nei successivi 90 giorni, quindi entro il 10 marzo 2021. Slitta invece al 10 dicembre 2020 anche il termine per regolarizzare, con la riduzione delle sanzioni a un ottavo del minimo, l'infedele presentazione del modello 770/2019, relativo al 2018; l'omessa effettuazione, nel 2019, delle ritenute; l'omesso, insufficiente o tardivo versamento delle ritenute operate nel 2019.

Inoltre, entro il 10 dicembre potranno essere ravvedute anche le violazioni commesse: nell'anno 2018, con riduzione delle sanzioni a un settimo del minimo; nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni a un sesto del minimo.

**Proroga Cassa integrazione**

Il decreto Ristori approvato dal Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2020 prevede la **proroga della Cassa integrazione COVID fino al 31 gennaio 2021**. Il meccanismo del nuovo periodo di integrazione salariale ricalca quello stabilito dal decreto Agosto. Si prevede infatti il versamento di un contributo addizionale per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato inferiore al 20% o che non hanno subito calo del fatturato. Nessun contributo è invece dovuto dalle imprese interessate dalle restrizioni introdotte dal DPCM dello scorso 24 ottobre. Stabiliti infine nuovi termini di computo e decorrenze.

I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga, per una durata massima di 6 settimane, collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.

I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del decreto Agosto (articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104), collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle 6 settimane del presente comma.

Le 6 settimane ulteriori di trattamenti di integrazione salariale sono riconosciute:

- ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l'ulteriore periodo di 9 settimane, previsti dal decreto Agosto;
- ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dai provvedimenti che dispongono la chiusura o la limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

È dovuto un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019

Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%, dai datori di lavoro che hanno avviato l'attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019, e dai datori

di lavoro appartenenti ai settori interessati dai recenti provvedimenti che dispongono la chiusura o la limitazione delle attività.

#### **Proroga divieto di licenziamento**

Il Decreto Ristori è intervenuto anche per **prorogare il divieto di licenziamento. Fino al 31 gennaio 2021** restano preclusi:

- l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo;
- la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.

Restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.

#### **Proroga esonero contribuiti Inps**

Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale, è riconosciuto **l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali** per un ulteriore periodo massimo di 4 settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruita nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori. Cordiali saluti.

*Studio Bergamini Associati  
commercialisti e consulenti del lavoro dal 1964*